

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO
DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “GESTIONE IMPIANTO
NATATORIO SCOLASTICO – BIENNIO 2016 - 2017”
CIG: Z011A66635,
(D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50, Art. 36, Comma 2, lett. a)**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per l'oggetto l'affidamento del servizio “Gestione Impianto Natatorio Scolastico di Ardana – Biennio 2016 - 2017” - CIG: Z011A66635”

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo oggetto del presente appalto è stabilito in € **26.900,00 (Euro Ventiseimilanovecento/00)** per l'intero biennio compresi Oneri di Sicurezza. E' facoltà dell'amministrazione concedere una proroga per anni 1 (2018), alle medesime condizioni di aggiudicazione, fatta salva la verifica del buon esito della gestione in appalto.

ART. 3 - CAUZIONE PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nell'invito, pertanto pari ad € **538,00** , sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, ovvero tramite quietanza comprovante il versamento in numerario o titoli del Debito Pubblico, alla Tesoreria Comunale, Banco di Sardegna - Agenzia di Ardana, IBAN: IT 82 Q 01015 87170 000000012556, **fermo restando l'obbligo di fornire quanto indicato al successivo punto 8.**

2. La garanzia fideiussoria di cui al punto 1., a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

4. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

5. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
6. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
7. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 (*rectius: art. 104*), qualora l'offerente risultasse affidatario

ART. 4 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia

da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, già previste per la garanzia provvisoria;

ART. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio da affidare consiste nella gestione dell'impianto natatorio scolastico e l'allestimento di un chiosco bar nel medesimo impianto di proprietà del Comune di Ardara, secondo i seguenti requisiti minimi:

1. Apertura prevista dal 18 luglio 2016 al 31 agosto 2016 e, per l'anno successivo, dal 15 luglio al 31 agosto 2017; Salvo buon esito delle verifiche sul possesso dei requisiti della ditta aggiudicatrice dell'appalto, la data di apertura dell'impianto per il corrente anno potrà essere anticipata al giorno 15 Luglio; rimane invariata la data di chiusura.

2. Gli orari di apertura da rispettare sono i seguenti

- tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 9:00 alle ore 20:00;

3. I ricavi ottenuti dall'esercizio dell'impianto dovranno essere versati settimanalmente presso la tesoreria Comunale con allegate originali delle matrici dei biglietti staccati.

4. Le tariffe di accesso all'impianto natatorio e fruizione dei servizi sono definite dall'amministrazione e devono essere applicate nel rispetto del seguente tariffario:

1) Corso gratuito di nuoto per bambini tra i 6 e i 14 anni (8 lezioni mensili suddivise in 2 volte la settimana);

2) Corso di nuoto per adulti < 14 anni, € 20,00 (8 lezioni mensili suddivise in 2 volte la settimana);

3) Ingresso di nuoto libero € 3,00, libero e gratuito fino ai 14 anni compiuti;

4) Abbonamento nuoto libero e ingresso libero € 30,00/mese; € 50,00 intero periodo;

5) Ingresso nuoto con istruttore € 5,00;

6) Corso nuoto per adulti (punto 2) e abbonamento nuoto libero e ingresso libero (punto 4) € 40,00;

7) Ingresso libero e gratuito per tutti dalle ore 18:00 alle ore 20:00;

5. Garantire la presenza di almeno 4 addetti al giorno (di cui almeno 2 a bordo vasca); il personale dovrà essere qualificato e in possesso di requisiti di legge per le operazioni di salvataggio, mentre gli addetti al corso di nuoto dovranno avere regolare abilitazione di istruttore.

6. Gli spazi esterni dovranno essere dotati degli arredi necessari a rendere fruibile e di elevato livello qualitativo il servizio offerto presso l'impianto natatorio;

L'impianto dovrà pertanto essere allestito con la seguente dotazione minima:

- Almeno n. 1 gazebo 3x3 mt. da dislocare a bordo vasca e fruibile come postazione di vedetta per i bagnini.
- Almeno 15 sdraio/lettino;
- Almeno 10 sdraio/lettino dotati di parasole per la testa;
- Almeno 10 ombrelloni + base a terra, diametro minimo 2,40 mt.

Tutti i componenti dovranno essere adeguatamente fissati a terra con le relative basi; è vietata l'installazione con fori sulla pavimentazione.

Durante l'intero servizio l'aggiudicatario dovrà garantire la sostituzione dei componenti danneggiati.

Al termine del contratto biennale (eventualmente triennale in caso di rinnovo), almeno il 50% dell'allestimento di cui sopra rimarrà di proprietà del Comune di Ardara.

7. Organizzare e gestire del chiosco bar negli spazi esterni;

L'aggiudicatario avrà facoltà di allestire un punto bar in prossimità dello scarico ed adduzione idrica fornita dal Comune. Le opere murarie per la realizzazione di piano di appoggio, lavello e banco mescita saranno a cura e spese dell'aggiudicatario, come l'allestimento nel rispetto delle norme igieniche sanitarie. Tutto l'allestimento, compreso il piano di mescita, il lavello e il banco, rimarranno di proprietà del Comune di Ardara, mentre le attrezzature da bar (macchine per caffè, impianto spina, frigor, freezer, lavastoviglie, piastre ecc), dovranno essere rimosse stagionalmente senza arrecare danno agli impianti ed all'arredo. Per la somministrazione di bevande e alimenti, deve essere presentata apposita pratica presso lo sportello unico attività produttive (SUAP) e deve essere individuato il soggetto in possesso dei requisiti morali e professionali.

Gli introiti del punto bar saranno in favore dell'operatore economico che dovrà praticare prezzi al banco, non superiori a quelli medi dei locali di Ardara. I prezzi devono, a norma di Legge, essere esposti chiaramente al banco.

In caso si renda necessaria la copresenza di più ditte dovrà essere redatto e consegnato il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

Non è consentito il subappalto.

ART. 6 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore è obbligato a dare esecuzione al contratto tempestivamente. L'apertura dell'impianto natatorio è prevista per il 15/18 luglio 2016 e fino al 31 agosto 2016, mentre per il 2017 l'apertura è prevista dal 15 luglio al 31 agosto 2017.

L'aggiudicatario dovrà garantire il trattamento dell'acqua e la fornitura del materiale occorrente per l'impianto di filtraggio per tutta la durata della gestione.

Al termine del periodo di apertura dovrà essere messo a riposo l'impianto con i prodotti per invernamento; dovranno essere rimossi i teli di prato sintetico e dovrà essere posto il telo copripiscina. Le aree dell'impianto natatorio e quelle attigue dovranno essere restituite perfettamente pulite.

L'aggiudicatario dovrà verificare, anche durante la chiusura dell'impianto, che sia precluso l'accesso alle aree e che non vi siano pericoli di caduta nella vasca.

Prima dell'apertura per l'annualità successiva l'aggiudicatario dovrà rimuovere il telo copripiscina, vuotare completamente la vasca ed effettuare una completa pulizia ed igienizzazione della superficie a contatto con l'acqua. Dovrà stendere il prato sintetico e pulire tutti i locali esterni ed interni ed i servizi del compendio; Provvedere al riempimento della vasca e trattamento dell'acqua con prodotti idonei; Provvedere

all'imbiancatura dei servizi igienici, spogliatoi ecc. In ogni caso dovrà tempestivamente comunicare all'Amministrazione qualsiasi problematica inerente l'impianto natatorio, fermo restando che resta in capo all'aggiudicatario qualsiasi responsabilità di custodia dello stesso.

Tutti i prodotti utilizzati dovranno essere di qualità documentata e, su richiesta del Comune o di altri Enti preposti, dovranno essere fornite le relative certificazioni.

Tutto il personale e i fruitori dell'impianto dovranno essere assicurati.

ART. 7 - OSSERVANZA LEGGI E REGOLAMENTI

L'aggiudicatario sarà tenuto al rispetto della normativa inerente il servizio oggetto di affidamento;

Essa è inoltre responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza degli addetti ed operatori, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali non conformi.

ART. 8 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del contratto il presente quaderno di patti e condizioni, l'offerta economica e la Determina di affidamento. Con l'aggiudicatario si stipulerà inoltre una convenzione non soggetta a registrazione.

ART. 9 - PAGAMENTI IN ACCONTO E LIQUIDAZIONE FATTURE

All'aggiudicatario non spetterà alcuna anticipazione. Il pagamento avverrà nel seguente modo:

- al 30.07.2016 potrà essere fatturata quota parte del servizio gestione impianto natatorio in misura pari a 1/3 dell'importo di aggiudicazione, della sola componente relativa alla gestione dell'impianto.

- al 31.08.2016 potrà essere fatturata quota a saldo del servizio gestione impianto natatorio (in misura pari a 2/3 dell'importo di aggiudicazione), della sola componente relativa alla gestione dell'impianto non avrà diritto a pagamenti in acconto.

- a completamento delle operazioni di messa a riposo dell'impianto e custodia del materiale per la stagione successiva, può essere fatturata la quota relativa alla chiusura della stagione 2016;

- Per le annualità successive saranno rispettate le medesime scadenze, fermo restando che nella prima fattura dovrà essere compreso anche l'importo per la riattivazione dell'impianto per l'anno 2017.

ART. 10 - DURATA DEL SERVIZIO

Il Servizio avrà durata di due anni (2016-2017) eventualmente prorogabile per un ulteriore anno (2018) alle medesime condizioni;

ART. 11 - VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

L'importo dell'appalto per la gestione dell'impianto natatorio è così determinato:

Gestione impianto natatorio anno 2016 € 11.200,00

Chiusura esercizio 2016:

| | |
|--|-------------|
| Messa a riposo impianti, strutture, attrezzature e pulizia finale | € 1.000,00 |
| Messa in esercizio 2017: | |
| Riattivazione impianti, strutture e arredi anno 2017 | € 2.500,00 |
| Gestione impianto natatorio anno 2017 | € 11.200,00 |
| Chiusura esercizio 2017: | |
| Messa a riposo impianti, strutture, attrezzature e pulizia finale | € 1.000,00 |
| E complessivamente € 26.900,00 compresi € 1.000,00 (€ 500,00 per anno) di oneri di sicurezza non ribassabili quantificati proporzionalmente per le singole voci di cui sopra; | |

ART. 12 - ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE

La regolare esecuzione del contratto è demandata al RUP, nella persona del Dott. Gian Luigi Cossu;

ART. 13 - ESECUZIONE D'UFFICIO O RESCSSIONE DEL CONTRATTO

Qualora per negligenza grave, oppure per contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'aggiudicatario comprometta la buona riuscita del servizio, si provvederà alla esecuzione d'Ufficio ad opera del soggetto che segue in graduatoria, alle medesime condizioni contrattuali, provvedendo inoltre all'incameramento della cauzione ed alla segnalazione alle autorità competenti;

ART. 14 - SPESE

Tutte le spese dipendenti dal presente appalto sono a carico dell'aggiudicatario. Sarà corrisposta l'IVA tramite scissione di pagamenti (art. 17-ter DPR 633/72) nell'aliquota di legge su emissione di regolari fatture elettroniche da parte della Ditta aggiudicataria. Prima della liquidazione si provvederà alla verifica del DURC ed eventualmente alle verifiche presso Equitalia.

ART. 15 - OBBLIGHI

L'aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nel tempo in cui si svolgono i servizi da appaltare.

L'aggiudicatario è altresì responsabile sotto il profilo della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo unico sulla sicurezza) pertanto tutti i lavoratori impiegati nella gestione dell'impianto natatorio dovranno essere ritenuti idonei ai sensi della citata normativa;

Dovrà essere trasmesso tempestivamente il D.V.R. o il D.U.V.R.I. dal quale si evincano tutte le lavorazioni previste per la esecuzione del contratto;

ART. 16 - GARANZIE ASSICURATIVE

L'Aggiudicatario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che possano in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.

Il concessionario dovrà stipulare la polizza assicurativa per la copertura di tali rischi con massimale non inferiore a **500.000,00 €**:

a) RCT per danni a persone o cose mobili o immobili, derivanti dalla conduzione dell'impianto, dall'uso da parte di associati, collaboratori o utilizzatori a qualunque titolo dell'impianto stesso.

Il concessionario si obbliga al regolare pagamento dei premi ed a garantire la validità e continuità della copertura assicurativa per tutta la durata del contratto.

A tale scopo si impegna a trasmettere all'amministrazione copia delle quietanze annuali e/o semestrali di pagamento.

Per quanto non coperto dalla suddetta polizza assicurativa l'aggiudicatario concessionario sarà unico responsabile, manlevando l'Amministrazione da ogni responsabilità conseguente la gestione dell'impianto e le attività nello stesso esercitate dal gestore direttamente o da terzi.

ART. 17 – NORME FINALI:

Per quanto non previsto o incompatibile valgono le norme di cui al D.Lgs. 50/2016, relative Linee Guida e, per la parte ancora vigente il Regolamento di Attuazione - DPR 207/2010 e succ. modifiche e integrazioni.